COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (4790) . . . 737

PRESIDENTE 737, 738, 739, 741

BUFFONE, *Relatore, f.f.* 737, 739

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 738, 741

D'IPPOLITO 738, 741

FASOLI 738, 739

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778-*ter*) 744

PRESIDENTE 744, 745, 747, 749

ABATE 747

BUFFONE, *Relatore* 745, 747, 749

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 745, 746, 747, 749

PACCIARDI 746, 747

Votazione segreta:

PRESIDENTE 749

La seduta comincia alle 9,55.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (4790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ».

L'onorevole Buffone sostituisce l'onorevole Fornale per la relazione su questo disegno di legge.

BUFFONE, *Relatore ff.* Per quanto riguarda il disegno di legge 4790 – relativo alle norme per il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri – vi sono una serie di norme che regolano in maniera definitiva tutto il processo che attiene appunto al reclutamento. Si tratta quindi di stabilire non soltanto la forza organica, ma, attraverso una legge articolata di far sì che le scuole per i sottufficiali dell'Arma siano finalmente adeguate a quelle che sono le nuove strutture dell'Arma medesima. La legge sul reclutamento è infatti molto vecchia e, pertanto, si avverte la necessità e l'esigenza di predisporre uno schema organico che investa tutto il problema, tenendo presente, soprattutto, che, per quanto riguarda i carabinieri, noi abbiamo una disponibilità straordinariamente più elevata anche dal punto di vista qualitativo. Si tratta, infatti, di cittadini che hanno un titolo di studio appropriato. E il disegno di legge al nostro esame intende soprattutto far fronte a queste esigenze: fornire le caserme dell'Arma di personale sempre più qualificato, e non

soltanto fornito di attitudine al comando, bensì preparato tecnicamente e professionalmente e perciò in grado di dirigere le stazioni e le sezioni dell'Arma.

Tutte queste considerazioni sono state tenute presenti nella relazione di questo provvedimento di legge organico che riguarda tutte le norme ed il funzionamento per l'ammissione, la preparazione e quindi per l'inserimento nella forza organica dei carabinieri, di quei sottufficiali che vogliono intraprendere la carriera. Consiglierei agli onorevoli colleghi di approvare così com'è il testo del disegno di legge in considerazione anche del fatto che esso non contiene norme che possano turbare la coscienza di chicchessia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'IPPOLITO. Vorrei chiedere soltanto uno schiarimento: a pagina 5 del progetto si dice: « i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge... »; ora quali sono questi cittadini?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È questa una dizione che esiste in tutta la normativa relativa agli impiegati dello Stato. Si tratta, cioè, di cittadini appartenenti a zone considerate tradizionalmente italiane e che per effetto dei trattati internazionali non sono passate sotto la sovranità della nostra Repubblica.

FASOLI. Ma coloro ai quali noi vogliamo estendere questa norma sono cittadini stranieri, cioè non sono più « regnicoli »; faccio un solo esempio: i cittadini di Vipacco San Vito non sono più cittadini italiani bensì jugoslavi. Non si tratta più di « regnicoli » o « repubblicoli ». Chiedo se questa norma vada estesa ai cittadini della Repubblica di San Marino.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È norma costante che i cittadini di San Marino, ai fini dell'assunzione da parte dello Stato italiano, siano perfettamente equiparati ai cittadini italiani.

FASOLI. Le norme vanno considerate in rapporto ai tempi. Se Nazario Sauro – per limitarmi ad un solo esempio – che pure era cittadino austriaco, divenne tuttavia ufficiale dell'Esercito italiano, è evidente che una tal norma venne introdotta, in un determinato momento, nella storia del nostro paese. E saremmo stati, nelle medesime circostanze di tempo, d'accordo per l'introduzione di norme di questo genere.

Nondimeno, oggi, il voler recepire una tale dizione (che da un palese riferimento ad una epoca diversa: a quella « regnicola ») solleva dei problemi rispetto ai quali restiamo perplessi...

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il togliere questa norma, tuttavia, solleverebbe dei problemi, generando perplessità, in quanto si verrebbe ad introdurre una norma difforme da quella che concerne tutta l'assunzione del personale statale.

FASOLI. Vorrei si tenesse presente il carattere particolare di questa norma, in rapporto al tipo di istituzione cui ci riferiamo: quella dei Carabinieri.

Non si tratta, pertanto, d'una norma qualsiasi, anche se non intendiamo impedire, in linea di principio, che determinati soggetti, etnicamente italiani, possano avere la possibilità di vivere nello Stato italiano ed entrino a far parte dell'apparato dello Stato italiano.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma non è, questa, una norma nuova! Ad essa ci si attiene perfino per l'assunzione dei diplomatici...

FASOLI. Cominciamo, allora, ad innovare, se vogliamo differenziare la legislazione attuale da quella che avevamo nell'epoca « regnicola » ed in quella fascista.

PRESIDENTE. Ma è fuor di dubbio che ci stiamo riferendo a casi di cittadini italiani oppure di coloro – e non possiamo ignorarlo – i quali hanno dovuto mantenersi apolidi per restare all'estero. Dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Depennando questa norma, onorevole Fasoli, cosa provocheremmo? Instaureremmo un'anomalia rispetto a quelle che sono le norme di carattere generale che disciplinano l'assunzione in servizio, da parte dello Stato italiano, dei suoi dipendenti. Secondariamente, andremmo ad interferire sulle disposizioni che riguardano l'acquisizione della cittadinanza. Infine: intaccheremmo un concetto che è tenuto fermo dal Codice penale italiano, nonché dal Codice militare di pace, dal Codice militare penale di guerra, i quali testi, per quanto riguarda alcuni reati, equiparano ai cittadini italiani coloro che in seguito abbiano perduto la cittadinanza.

Quindi, non dico che non esista il problema che è stato prospettato dall'onorevole collega, ma dico che non mi sembra questa la sede per affrontare un problema di tale natura. L'origine storica della norma della quale si parla risale al Risorgimento per la presenza allora di notevoli aliquote di cittadini italiani

al di fuori del territorio dell'allora regno. Cioè, venivano considerati, per prassi, cittadini «non regnicoli» quelli sottoposti alla sovranità dell'impero austro-ungarico, mentre non venivano considerati cittadini non regnicoli, ovviamente, i savoiardi; nè son stati mai considerati cittadini non regnicoli gli italiani del Canton Ticino. Per quanto riguarda i cittadini dello Stato di San Marino, esiste una norma di carattere generale che per la assuzione degli impieghi presso lo Stato italiano li equipara completamente ai cittadini italiani.

Questa norma è stata poi trasferita col mutamento di terminologia derivante dal trapasso istituzionale, – quindi non più cittadini non regnicoli, ma italiani non appartenenti alla Repubblica – in tutte le norme relative all'assunzione in servizio da parte dello Stato italiano, dei suoi dipendenti in tutte le branche dell'amministrazione. Dirò poi che vi sono alcuni casi – estremamente delicati dal punto di vista della politica internazionale ed estremamente delicati da un punto di vista giuridico quali quelli relativi ai cittadini della zona B. Ora, mentre fino a questo momento una norma di questa natura non ha sollevato nessun problema di carattere speciale, toglierla, significa sollevare, in una sede non approriata, un problema di carattere generale che è molto più vasto e che riguarda tutta l'amministrazione dello Stato, che ha implicazioni di diritto internazionale e implicazioni riguardo alle norme sulla cittadinanza, e quindi tutta la normativa prevista dal Codice militare di pace, dal Codice militare di guerra e così via.

Direi, quindi, che il problema è meritevole di tutta la attenzione possibile, ma che mi sembra assolutamente non opportuno sollevarlo in questa sede. È stata fatta l'osservazione che qui si tratta di una norma riguardante un'Arma: ma, ad esempio, per quanto riguarda l'arruolamento degli ufficiali dei carabinieri, questa norma sussiste; per quanto riguarda l'assunzione in servizio per la carriera diplomatica, la norma sussiste ugualmente. Indubbiamente, il problema può essere oggetto di meditazione, ma in una valutazione complessiva, globale, che tenga conto anche di quelle che sono le disposizioni ad esso collegate: la cittadinanza, le norme penali, e più in generale le situazioni create alle nostre frontiere per quanto attiene al diritto internazionale.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole collega di parte comunista, di non voler affrontare in questa sede il problema, considerato anche che ci mancano tutti gli elementi di fatto e di diritto per risolverlo.

FASOLI. Ci permettiamo di insistere, rimettendoci al giudizio della Commissione.

BUFFONE, *Relatore f.f.* Le argomentazioni di carattere giuridico svolte dall'onorevole Sottosegretario sono ineccepibili. Ma vi sono anche problemi di carattere sociale ed umano che non possiamo ignorare.

Vi sono italiani che emigrano, ed il trovare, alimentandolo, un legame che consenta loro di tornare nel territorio della Repubblica è un fatto che ci appartiene anche come sindacalisti.

Dobbiamo, perciò, offrire delle possibilità, sia per quanti vanno all'estero, sia per i figli degli emigrati che restano oppure tornano in Italia. Del resto, quanti sono gli italiani, figli di italiani, divenuti cittadini statunitensi, canadesi, francesi, che riacquistano la cittadinanza italiana e prestano servizio nelle forze di polizia e dei carabinieri? Non sono, essi, i migliori interpreti che abbiamo?

Dalla somma di tali ragioni – ripeto: di carattere sociale ed umano – deriva l'inopportunità di insistere sull'emendamento, proprio per le conseguenze negative che esso comporterebbe.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto è disposto al Capo II per il Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:

1) per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della Scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

2) per un decimo dei posti disponibili nell'organico, dagli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno 6 mesi, siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali e chiedano di concorrere alla promozione a scelta senza esami. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1).

Per il reclutamento dei sottufficiali della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme della legge 1° marzo 1965, n. 121.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'ammissione al corso della Scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso, il punto di idoneità di un accertamento psico-attitudinale per il servizio nell'Arma dei carabinieri ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso:

1) gli appuntati e i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma;

non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio una qualifica non inferiore a « superiore alla media »;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non abbiano superato il 28° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data in cui è bandito il concorso. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

siano celibi o vedovi senza prole;

siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma;

siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Le riserve di posti, previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Gli onorevoli D'Ippolito ed altri hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 2, tendente a sopprimere la dizione « italiani non appartenenti alla Repubblica ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso della Scuola sottufficiali è stabilito in relazione ai posti vacanti e disponibili nell'organico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso con l'eccezione di quelli del Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla Scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono costituiti da una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta tra due proposti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e da una prova orale su argomenti di cultura generale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla Scuola sottufficiali dei carabinieri è composta:

dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla Scuola, segretario senza diritto a voto.

A ciascuno dei componenti e al segretario della Commissione competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modifiche.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

La Commissione di cui all'articolo precedente assegna a ciascun tema d'italiano giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, è sottoposto presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori e uno ufficiale inferiore.

Per il concorrente già in servizio nell'Arma l'accertamento è limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio del collegio medico è integrato per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo dall'annotazione « di molta prestanza fisica ».

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale per il servizio nell'Arma dei carabinieri da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il gruppo di periti selettori attitudinali assegna a ciascun concorrente un punto espresso in ventesimi. È considerato idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Gli onorevoli D'Ippolito ed altri hanno proposto di sopprimere il quinto, sesto e settimo comma, e all'ottavo comma le parole: « accertamento attitudinale ». L'onorevole D'Ippolito ha facoltà di illustrare l'emendamento presentato.

D'IPPOLITO. Gli esami psico-attitudinali sono stati adottati, per prima, dall'industria privata, quale strumento nuovo per individuare gli orientamenti e le capacità delle persone sottoposte all'accertamento. Ebbene: noi vorremmo che criteri analoghi venissero seguiti anche nell'Esercito per fini discriminatori.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli esami psico-attitudinali non sono una novità: per quanto attiene il reclutamento sono, ormai, una cosa acquisita e fanno parte della procedura. Chi è sottoposto alla visita prescritta per gli obblighi di leva, viene esaminato appunto al fine di stabilire la sua destinazione, proprio in rapporto alle sue attitudini, ad un determinato reparto militare piuttosto che ad un altro.

I « tests » in questione, del resto, sono adottati in ogni settore, anche della vita amministrativa. A maggior ragione, i medesimi accertamenti debbono aver luogo per il reclutamento dei sottufficiali nell'Arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. Insistono, allora, gli onorevoli colleghi, nelle loro eccezioni?

D'IPPOLITO. Non è che, da parte nostra, si abbia paura delle novità. Tuttavia non siamo eccessivamente convinti della bontà di questi metodi di esame.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questo è un fatto essenzialmente tecnico, di modernità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi ritengono di dover mantenere gli emendamenti?

D'IPPOLITO. Li manteniamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo riguardante il comma 5.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del 6° comma dell'articolo 6.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del 7° comma dell'articolo 6.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la proposta di soppressione delle parole « accertamento attitudinale » nell'8° comma.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 6, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché ai seguenti articoli non sono stati presentati emendamenti, comunico che ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 7.

Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'articolo 6 è ammesso a sostenere la prova orale d'esame.

La Commissione esaminatrice di cui all'articolo 5 assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. È idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi.

Il punto costituente la media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale è sommato al punto riportato in sede di accertamento psico-attitudinale e la media aritmetica dei due punti che ne consegue costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempreché abbia riportato la idoneità nelle prove di cui all'articolo 4 è sottoposto all'esame della lingua estera prescelta, consistente in una prova scritta e in una prova orale secondo i programmi stabiliti nel bando di concorso.

La Commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'articolo 5, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dello esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La Commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9.

(*È approvato*).

ART. 9.

La Commissione di cui all'articolo 5 stabilisce la graduatoria di merito dei concorrenti a formare la quale è preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica » ai sensi del quarto comma dell'articolo 6;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:

0,25/20 per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;

0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;

1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili;

3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di istituto;

0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1/20 al concorrente avente grado di appuntato;

2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio compiuto nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito è data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

(*È approvato*).

ART. 10.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari commutano la ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, percepiscono un premio di arruolamento di lire 4.500 e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

se provenienti dai carabinieri ausiliari commutano la ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, percepiscono un premio di arruolamento di lire 4.500 e sono nominati carabinieri effettivi;

se provenienti dai civili assumono la qualifica di allievi carabinieri, percepiscono un premio di arruolamento di lire 6.000 e sono promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ha la durata di due anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra arma dell'Esercito sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel Regolamento interno della Scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

(*È approvato*).

ART. 12.

Gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri possono essere impiegati in servizio di ordine pubblico o di presidio soltanto su autorizzazione del Comando generale dell'Arma.

(*È approvato*).

CAPO II

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DEL GRUPPO SQUADRONI CARABINIERI GUARDIE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ART. 13.

I vicebrigadieri del Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso Gruppo che ne facciano domanda e ne siano meritevoli, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali.

Per ciascuna delle prove di esame è attribuito ad ogni concorrente un punto espresso in ventesimi. Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore ai dieci ventesimi e superano la prova orale i concorrenti che conseguano una votazione di almeno dieci ventesimi.

Il punto costituente la media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella

prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

ART. 14.

La Commissione giudicatrice dell'esame di cui all'articolo 13 è composta:

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente;

dal comandante del Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, membro;

da un ufficiale del Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, membro e segretario.

A ciascuno dei componenti della Commissione competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

(*È approvato*).

ART. 15.

I concorrenti dichiarati idonei sono nominati vicebrigadieri, nell'ordine della graduatoria formata in base al punto ottenuto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

(*È approvato*).

CAPO III

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO

ART. 16.

La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo parere favorevole del comandante del Corpo, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di età si trovino in una delle seguenti posizioni:

carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13 l'idoneità nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadieri del Gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purché abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare;

carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita a domanda degli interessati a decorrere dalla data di collocamento in congedo.

(*È approvato*).

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

Nella prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro per la difesa di bandire un concorso straordinario per esami riservato agli appuntati e ai carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in possesso dei requisiti di cui al numero 1 dell'articolo 2, per l'ammissione a un corso di istruzione per la nomina a sottufficiale dei carabinieri della durata di 8 mesi da svolgersi secondo programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

(*È approvato*).

ART. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Propongo che in attesa del parere della V Commissione (Bilancio), rimanga stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,

sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto che propone di stralciare dal progetto di legge gli articoli 1 e 3 concernenti le varianti da introdurre nella composizione delle Commissioni di avanzamento, integrandoli con due nuovi articoli proposti dal Relatore d'accordo con il Governo.

BUFFONE, *Relatore*. Secondo gli accordi già presi con il Governo ed i colleghi dell'opposizione – nell'intento di guadagnar tempo – eravamo orientati nella opportunità di fermarci alla prima parte di questo progetto. Cioè a dire alla composizione delle commissioni di avanzamento con le opportune variazioni in rapporto all'entrata in vigore delle norme delle vigenti leggi delegate. Nei precedenti incontri avuti con il gruppo comunista, infatti, gli onorevoli colleghi di questo gruppo si sono dichiarati contrari alla seconda parte di questa proposta. Il Relatore deve innanzitutto, onde riparare ad una mancanza materiale, proporre un emendamento attraverso la presentazione di un articolo 3-*bis* e che riguarda esclusivamente la composizione delle commissioni di avanzamento. E cioè la possibilità di inserire nelle commissioni di avanzamento il segretario generale ed il sottocapo di Stato maggiore che non sono previsti in tali organi. Vi è poi una proposta avanzata dal deputato De Meo e condivisa dai componenti del Comitato ristretto perché si aggiunga anche un articolo per la istituzione del Comitato dei capi di Stato maggiore, a far parte del quale sia chiamato anche il Segretario generale della difesa.

PRESIDENTE. Si tratta di quel Comitato che non potemmo creare di diritto con il decreto delegato, ma per la creazione del quale la Commissione consultiva parlamentare si espresse a grande maggioranza. Su questo punto, su questa direttrice di marcia, ci siamo, dunque, mossi nel comitato ristretto accettando le formulazioni della proposta De Meo. Per quanto concerne le Commissioni di avanzamento si poneva il problema della partecipazione o meno ad esse del Segretario generale e del Sottocapo di Stato maggiore, per la conoscenza che entrambi questi ufficiali generali hanno dei loro reparti perché quando gli ufficiali ad essi addetti vengono presi in esame, non v'è alcuno che possa prendere la parola a loro favore, al di là di quella che può essere la documentazione che risulta dal libretto personale.

Il Comitato ristretto ha risolto affermativamente il problema.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come già è stato detto, l'*iter* di questa legge, è stato piuttosto tormentato, anche perché da parte degli onorevoli colleghi dell'opposizione è stato sollevato il problema delle modifiche parziali alla legge di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Successivamente, nel corso delle riunioni del Comitato ristretto, si è preso atto che il provvedimento preparato dal Governo e sottoposto all'esame ed all'approvazione del Parlamento, poteva, in realtà, scindersi in due parti distinte. Una parte atteneva alla composizione delle commissioni; un'altra ai criteri dell'avanzamento. Nel corso delle riunioni del Comitato ristretto si raggiunse un accordo, cui aderì anche il Governo, per uno stralcio dal disegno di legge in esame delle sole norme relative alla composizione delle commissioni di avanzamento. Praticamente le norme che vengono in discussione sono tre. Una riguarda la composizione delle Commissioni superiori di avanzamento. Tale composizione è determinata da legge ed è diversa per quanto riguarda l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, ma si incentra essenzialmente sulla presenza dei rappresentanti dello Stato Maggiore o di quegli ufficiali che dipendono di fatto dal Capo di Stato Maggiore. La commissione per l'Esercito, a differenza delle Commissioni per la Marina e l'Aeronautica, ha anche una doppia composizione – a seconda che si tratti di promozioni da tenente colonnello a colonnello, o di promozioni da generale di brigata in su – mentre le Commissioni superiori di avanzamento per l'aereonautica e le Commissioni superiori di avanzamento per la marina hanno una unica composizione per tutte le promozioni. Il problema sollevato è quello della presenza o meno, nelle Commissioni di avanzamento, del Segretario generale del Ministero della difesa. È stata richiamata da parte di alcuni membri del Comitato ristretto, la opportunità che in relazione alla diversificazione intervenuta nell'Amministrazione della difesa – tra due branche, quella tecnico-militare e quella amministrativa – le quali impiegano entrambe personale militare – vi fosse, nelle Commissioni di avanzamento, non soltanto la voce dei responsabili diretti della branca tecnico-militare, ma anche del responsabile diretto della branca tecnico-amministrativa, ed

anche i rappresentanti di quella branca tecnico-militare che non è nella linea degli Stati Maggiori delle Forze armate, ma in quella dello Stato Maggiore della difesa.

Per il giudizio, la valutazione degli ufficiali che prestano servizio nella branca tecnico-amministrativa della Direzione generale del ministero, che fa capo al Segretario generale del Ministero della difesa, e degli ufficiali che prestano servizio negli organismi interforze, è opportuno che il parere, in alcuni casi, oppure il veto, in altri casi, venga espresso da coloro che possono – più che coloro i quali si trovano nella linea gerarchica delle Forze armate – esprimere un'appropriata valutazione. Perciò, il Comitato ristretto aveva espresso la sua volontà di integrare le Commissioni superiori di avanzamento delle Forze armate con il Segretario generale del Ministero della difesa e con il Sottocapo di Stato maggiore della difesa. Questo perché, in base alle vigenti leggi sugli Stati maggiori, siccome il Capo di Stato maggiore della difesa ha la preminenza gerarchica su tutte le Forze armate, si riteneva che ciò potesse costituire un elemento di distorsione, anche psicologica, e si sarebbero accentrate nelle mani del Capo di Stato Maggiore della difesa le Commissioni di avanzamento.

Per il provvedimento, pertanto, così come è stato elaborato dal Comitato ristretto, il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

Le altre due modifiche riguardano le Commissioni superiori di avanzamento della Marina e sono modifiche formali, derivanti dalla soppressione di alcune direzioni generali che prima agivano nel campo della marina civile (articolo 4-*bis*). In questo caso, si tratta semplicemente d'una correzione derivante dal mutamento di orientamento del ministero. Mentre la modifica di cui ho parlato prima è di carattere sostanziale, le due modifiche successive sono di carattere formale, dipendenti dal nuovo assetto dell'Amministrazione centrale della difesa.

Su questi emendamenti, che sono stati elaborati, concordati e unanimemente approvati dal Comitato ristretto, il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

In sede di Comitato ristretto è stato, poi, sollevato il problema del Comitato dei Capi di Stato Maggiore. E qui mi riferisco a quanto ebbe a dichiarare l'onorevole Ministro l'8 febbraio, in merito al nuovo ordinamento delle Forze armate. In sede di elaborazione del nuovo testo di legge relativo all'ordinamento delle Forze armate, è stato sollevato il problema del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, e dirò che gli Stati Maggiori – Stato Maggiore della difesa e Stati Maggiori delle tre Forze armate – avevano espresso parere favorevole alla istituzionalizzazione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore. In tal modo si fanno dei passi in avanti nella modernizzazione del nostro apparato difensivo, mettendoci alla pari con le maggiori potenze militari del mondo occidentale e del mondo orientale ove, pure con soluzioni diverse, è unanimemente, o quasi, accettato il principio della collegialità, entro certi limiti, nel vertice delle Forze armate. Questo vale per gli Stati Uniti, per la Francia, per l'Olanda, il Regno Unito, la Germania Federale; non vale, invece, per il Canadà, in quanto quel paese è sulla via della soppressione delle singole Forze armate per integrarle in una sola Forza armata, con un unico responsabile. Sono perfino arrivati alla unificazione della uniforme.

In sede di esame del bilancio della difesa, da parte di questa Commissione, il Ministro dichiarò testualmente: « Si tratta, ora, di istituzionalizzare tale prassi, quella cioè della consultazione dei Capi di Stato Maggiore della difesa nel quadro complessivo del nuovo ordinamento da dare alle Forze armate e, se fosse necessario, anche in anticipo su di esso ».

Avendo il Comitato ristretto di questa Commissione sollevato il problema dell'istituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, il Governo, coerentemente con la posizione assunta in sede di elaborazione dello schema di legge sull'ordinamento e in relazione al parere favorevole espresso dai Capi di Stato Maggiore delle tre Forze armate, nulla ha da obiettare sulla istituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore in questa sede, e precedentemente, anche, all'approvazione di quello che sarà il nuovo testo dell'ordinamento generale delle Forze armate.

PACCIARDI. Vorrei dei chiarimenti sulla formazione di queste Commissioni: il Sottocapo di Stato Maggiore della difesa, per i reparti che ha alle sue dipendenze – l'interforza – partecipa con diritto di voto alle Commissioni di avanzamento?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Egli è sentito obbligatoriamente: questo per non rompere il principio cui ovviamente, le singole Forze armate tengono, che la valutazione decisoria sia attribuita pura-

mente e semplicemente a quegli ufficiali appartenenti alla forza armata.

PACCIARDI. Quando vi è un ufficiale della Marina, poniamo, partecipa con diritto di voto soltanto se è della Marina?

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Comprendo qual è il punto di vista dell'onorevole Pacciardi.

Ma penso che potremmo trovare una soluzione. Io credo che l'onorevole Pacciardi voglia fare un passo avanti.

PACCIARDI. Ritengo infatti che avendo preso la strada che prevede la consultazione obbligatoria da parte delle Commissioni superiori di avanzamento del Segretario generale della difesa e del Sottocapo di Stato Maggiore della difesa, la Commissione farebbe bene a sancirne il voto deliberativo.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quella che noi vorremmo trovare è una strada intermedia.

PRESIDENTE. Mi sia consentita un'osservazione all'uomo che è così esperto in materia e che oltre tutto è stato per anni Ministro: Teniamo presente che la valutazione della quale si devono occupare le Commissioni non è soltanto limitata all'ultimo o al penultimo anno; si tratta di una valutazione globale di tutta la carriera di un ufficiale. Ora se un ufficiale, due anni o un anno prima di andare in avanzamento, sia stato assegnato al Segretariato generale della Difesa o allo Stato Maggiore, non si può mettere sullo stesso piano il giudizio del Sottocapo di Stato Maggiore che l'ha tenuto un anno alle sue dipendenze con quello di tutti gli altri ufficiali i quali lo hanno preceduto per periodi più lunghi.

PACCIARDI. Ma questo vale soltanto per quella materia che riguarda l'Esercito...

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sento tutta la suggestione delle argomentazioni dell'onorevole Pacciardi, perché richiama alla memoria che la politica, purtroppo, è l'arte del possibile.

ABATE. A nome del mio gruppo dichiaro di essere favorevole sia alla parte (stralciata) che riguarda le modifiche alla composizione delle Commissioni di avanzamento, sia alla istituzione del Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha quindi proposto alla Commissione di stralciare dal progetto di legge gli articoli 1 e 3, concernenti le variazioni da introdurre alla composizione delle Commissioni di avanzamento, integrandoli con due nuovi articoli proposti dal Relatore d'accordo con il Governo. Pongo in votazione la proposta di stralcio avanzata dal Comitato ristretto e per la quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli del testo elaborato dal comitato ristretto.

ART. 1.

Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Segretario generale del Ministero della difesa nel rispetto delle attribuzioni, delle responsabilità e della linea di dipendenza, stabilite dalla legge, si riuniscono nel Comitato dei Capi di Stato maggiore per la trattazione dei problemi militari di maggior rilievo e in particolare per quanto concerne la pianificazione operativa con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché l'ordinamento interforza e di forza armata e l'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della Difesa.

Il Comitato è il più alto organo consultivo del Ministro della difesa. I suoi componenti vi partecipano con responsabilità collegiale per la formulazione delle proposte che il Capo di Stato maggiore della difesa sottopone alle decisioni del Ministro della difesa. L'ordinamento e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevole Presidente prego che sia registrata la mia astensione.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

– Articolo 15-*bis* – « Il Segretario generale del Ministero della difesa e il Sottocapo di Stato maggiore della difesa, sempre che non fac-

ciano già parte, ai sensi degli articoli 12, 14 e 15, delle Commissioni superiori di avanzament dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di propria appartenenza.

Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento:

il Segretario generale del Ministero della difesa quando le Commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella cui appartiene il Segretario generale, investito delle funzioni di Direttore generale o Capo di ufficio centrale o comunque facente parte dell'ufficio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

il Sottocapo di Stato maggiore della difesa, quando le Commissioni valutino gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di sua appartenenza, in servizio presso i reparti, gli ufficiali, gli organi e gli istituti di cui all'articolo 6, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4

ART. 4.

Nell'articolo 12 il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera *b*) che siano preposti a comando ,fanno parte della Commissione superiore altrettanti Generali di Corpo d'armata, in ordini di anzianità di ruolo, escluso l'ufficiale generale che ricopre la carica di Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 87, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1964, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale di una Commissione composta dal vice Presidente della sezione Marina, del Consiglio superiore delle Forze armate, Presidente, dal Sottocapo di Stato maggiore della Marina e dal Direttore generale per il personale militare della Marina, nonché dall'ufficiale generale in servizio permanente effettivo più elevato in grado o più anziano del Corpo di appartenenza degli ufficiali da valutare. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale, delle armi navali, della Commissione fa pure parte il Comandante dell'Accademia navale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

L'articolo 189 è sostituito dal seguente:

« La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina, quando eserciti le attribuzioni ad essa demandate dal Testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è composta, oltre che dai membri di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 17, anche da un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio o corrispondente destinato alla direzione generale per il personale militare della Marina e, a seconda che si tratti di nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi del ruolo servizi macchina, del ruolo servizi tecnici, del ruolo servizi contabili e del ruolo servizi portuali rispettivamente da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del genio navale, delle armi navali, di commissariato militare marittimo o delle capitanerie di porto.

In occasione delle valutazioni previste nel presente articolo, alle riunioni della Commissione ordinaria di avanzamento non interviene il membro con voto consultivo indicato al quarto comma dell'articolo 17 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo titolo del provvedimento stralciato dal disegno di legge n. 3778, che prenderà il numero di 3778-*ter*, secondo il testo elaborato in sede di coordinamento:

« Istituzione del Comitato dei Capi di Stato maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficia-

li dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Pongo in votazione il nuovo titolo.

(*È approvato*).

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, per maggiore chiarezza volevo ricordare che sono stati approvati soltanto alcuni articoli di questo disegno di legge e che gli altri rimangono pendenti presso la Commissione. A questo proposito volevo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi che hanno sollevato le obiezioni di fondo relativamente a questo disegno di legge, prospettando anche la possibilità di una rimessione all'Assemblea, su alcune norme con un invito ad un ripensamento sulla parte che oggi non è stata approvata. Queste norme riguardano l'Arma dei carabinieri e costituiscono un semplice adattamento dei criteri di avanzamento in relazione a quello che è il nuovo ordinamento dell'Arma. Dobbiamo, infatti, considerare che con il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, accanto alle brigate territoriali sono state istituite anche la brigata cavallo e la brigata motocorazzata; ora, in base alla legge vigente di avanzamento, il comando di una di queste brigate non è un titolo sufficiente per essere valutati alla promozione al grado superiore. Ciò comporta che negli incarichi più delicati, l'Arma è costretta a fare una rotazione rapidissima dei comandanti onde mettere in condizione gli stessi di poter essere valutati. Desidero precisare che una norma siffatta non esiste per le altre Forze armate.

BUFFONE, *Relatore*. Prego ancora una volta i colleghi della Commissione di esaminare la possibilità di approvare la parte del progetto rimasta dopo lo stralcio così come è perché in definitiva la modificazione di alcuni quadri di valutazione per l'avanzamento, rispecchia situazioni particolari che investono la posizione di alcuni ufficiali che stanno raggiungendo i limiti di età.

PRESIDENTE. Il nuovo progetto di legge n. 3778-*ter* verrà subito votato a scrutinio segreto, così come è stato stralciato ed approvato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul nuovo progetto stralciato dal disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione. Disegno di legge:

« Istituzione del Comitato dei Capi di Stato maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (3778-*ter*):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, de Stasio, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Folchi, Gorreri, Lucchesi, Pietrobono, Pintus, Sasso, Spora, Terranova Raffaele. Valeggiani.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO